

Contratto di assicurazione responsabilità civile generale

Allianz  **Danni a terzi**

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0007-918-716-22072016

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it; allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3399 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2335 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 158,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di prestazioni contro il rischio responsabilità civile generale.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 12 "Chi e cosa assicuriamo" e 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 14 "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 16 "Persone non considerate terzi" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

Nota Informativa

AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e 21 "Franchigia a carico dell'Assicurato" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 1000 euro
 - Importo indennizzato 800 euro
- **Scoperto 10%**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 3000 euro
 - Scoperto 10% = 300
 - Importo indennizzato = 3000 - 300 = 2700 euro

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Esemplificazione

- **Aggravamento**
Aumento della superficie dei locali assicurati.
- **Diminuzione**
Riduzione della superficie dei locali assicurati.

6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa, al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile.

Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit).

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

La periodicità mensile del premio ha un valore addizionale del 5,3%.

7. Adeguamento del Premio

Ad ogni scadenza annuale il premio, i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nell'Articolo 22 "Indicizzazione" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

Nota Informativa

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di disdetta

AVVERTENZA: le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso

AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 8 "Recesso in caso di sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Diritto di ripensamento

AVVERTENZA: il diritto di ripensamento può essere esercitato solo nel caso in cui il contratto sia stato acquistato a distanza, intendendosi per tale la sottoscrizione della copertura assicurativa avvenuta con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea del Contraente, dell'Impresa, dell'Intermediario puntualmente identificato nei Modelli 7a e 7b, o di un suo incaricato.

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto **entro 15 giorni dal pagamento del premio**. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale diritto si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 9 "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 22,25% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.

C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

12. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 23 "Obblighi" e 24 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Nota Informativa

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.


14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

Il Modulo non prevede la facoltà delle Parti di fare ricorso all'Arbitrato.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Anthony Bradshaw Lorella Sdrigotti



Nota Informativa

GLOSSARIO

Abitazione principale: dimora abituale ove l'Assicurato e la sua Famiglia anagrafica hanno la residenza.

Abitazione saltuaria: dimora ove l'Assicurato e la sua Famiglia anagrafica abitano occasionalmente.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Famiglia anagrafica: le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato. Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A..

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Superficie dei locali: misura, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo costituita dalla somma del:

- 100% delle superfici calpestabili dei vani (escluso quanto indicato al punto successivo);
- 50% delle superfici delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

Non rientrano nella Superficie dei locali: i giardini, i parchi, gli orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

OPERATIVITA'

IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 7 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)

Art. 9 - Diritto di ripensamento

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio dandone comunicazione all'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa provvede al rimborso del premio pagato e non goduto - **al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.**

Art. 10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 12 - Chi e cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché per i componenti la sua Famiglia anagrafica che l'Impresa tiene indenni da quanto questi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione ai casi disciplinati all'articolo seguente "Le prestazioni della copertura assicurativa" **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Esclusioni dalla copertura assicurativa"**.

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato ed i componenti la sua Famiglia anagrafica per i danni dolosamente cagionati a terzi da persone di cui debbano rispondere **purché appartenenti alla Famiglia anagrafica stessa.**

Art. 13 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nonché la sua Famiglia anagrafica nei casi di responsabilità civile di seguito indicati:

13.1 - La responsabilità civile per i fatti della vita privata

La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi **sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali.**

Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato o della sua Famiglia anagrafica, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze. Inoltre, per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e che siano eseguiti in conformità alle medesime disposizioni, la garanzia si estende anche ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale;**
- la proprietà e l'uso di:
 - animali domestici (fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.6 "La responsabilità civile per danni causati da cani");
 - veicoli non **soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge** quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio;
 - surf e natanti non a motore di lunghezza non superiore a m 6,50;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'uso di cavalli ed altri animali da sella;
- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non esercitata a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli di terzi;**
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

Condizioni di assicurazione

Relativamente ai fatti dei figli minori - dell'Assicurato o di persona della Famiglia anagrafica - appartenenti alla Famiglia anagrafica stessa, la copertura:

- è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia; **sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;**
- opera in caso di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di danni causati a terzi da tali minori, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

13.2 - La responsabilità civile della proprietà dei locali

Qualora l'Assicurato o un componente della sua Famiglia anagrafica sia proprietario dei locali di Abitazione principale indicati nella Scheda tecnica di modulo, la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e delle relative pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la responsabilità per le parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato o della sua Famiglia anagrafica, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

La copertura vale anche per i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:

- rottura accidentale di condotti;
- rigurgito di fognature.

13.3 - La responsabilità civile per danni da incendio

- di cose dell'assicurato
La copertura assicurativa vale per i danni a terzi che derivino da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o di un componente della sua Famiglia anagrafica da lui detenute o possedute, ed è prestata, limitatamente ai danni a cose, entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
- di veicoli e/o natanti
La copertura assicurativa vale per i danni a terzi che derivino da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o di un componente della sua Famiglia anagrafica, quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico.
La copertura è prestata, limitatamente ai danni a cose, entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
- dei locali presi in locazione
Qualora l'Assicurato o un componente della sua Famiglia anagrafica sia affittuario dei locali di Abitazione principale indicati nella Scheda tecnica di modulo la copertura vale, ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 codice civile, per i danni ai locali tenuti in locazione che derivino da incendio, esplosione e scoppio con Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo.

13.4 - La responsabilità civile per danni a veicoli e/o natanti in consegna o custodia

La copertura assicurativa vale per i danni ai veicoli e/o natanti di terzi in consegna o in custodia all'Assicurato o ad un componente della sua Famiglia anagrafica da lui detenuti a qualsiasi titolo.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.

13.5 - La responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

La copertura assicurativa vale per i danni derivanti da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;

con il limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo e con lo scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Condizioni di assicurazione

13.6 - La responsabilità civile per danni causati da cani

La copertura assicurativa vale per i danni derivanti da proprietà ed uso di cani, **con esclusione delle seguenti razze e incroci di razze**: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estrella, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majorero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu.

La copertura è prestata con l'applicazione della franchigia, relativamente ai danni a cose, indicata nella Scheda tecnica di modulo ed è valida anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.

La copertura si intende operante per tutti i cani di proprietà dell'Assicurato.

Art. 14 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Relativamente alla responsabilità civile per i fatti della vita privata, la copertura assicurativa non vale per i danni:

- di furto;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:
 - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici;
 - quanto previsto nell'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" limitatamente ai veicoli o natanti;
 - quanto previsto nell'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" limitatamente ai locali presi in locazione.
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.
- punitivi di qualunque natura;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" limitatamente alla committenza;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n.404;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m 6.50;
- da proprietà di cavalli ed altri animali da sella.

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, la copertura assicurativa non vale per i danni derivanti da:

- proprietà dei locali comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi diversi da quelli indicati nella Scheda tecnica di modulo e che comunque non costituiscano l'Abitazione principale dell'Assicurato;
- umidità, stitlicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo di condotti posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Art. 15 - La validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Relativamente ai sinistri avvenuti in U.S.A., Canada e Messico, la copertura è prestata entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Modulo.

Art.16 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) i componenti la Famiglia anagrafica;
- b) se l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che formano con loro la Famiglia anagrafica;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile così come modificato dal D.Lgs. 17/02/2003 n.6 e dal D.Lgs 28/12/2004 n. 310 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

Condizioni di assicurazione

OPERATIVITA'

Art. 17 - Destinazione dei locali

Relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato o a un componente della sua Famiglia anagrafica dalla proprietà dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo, la copertura assicurativa è prestata a condizione che gli stessi siano adibiti ad Abitazione principale dell'Assicurato e della sua Famiglia anagrafica, compreso l'eventuale ufficio o studio professionale in caso di coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima. Le eventuali pertinenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e della sua Famiglia anagrafica e possono contenere attrezzature per attività del tempo libero e/o per uso domestico.

Art.18 - Superficie dei locali

La copertura assicurativa vale a condizione che la Superficie dei locali non sia superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di modulo aumentato di 20 mq.

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie effettiva dei locali sia maggiore del suddetto valore, l'Impresa corrisponde l'indennizzo applicando l'ulteriore Scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 19 - Stato d'uso del fabbricato

Relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato o a un componente della sua Famiglia anagrafica dalla proprietà dei locali, **la copertura assicurativa è prestata a condizione** che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 20 - Corresponsabilità

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Detto **massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più componenti della Famiglia anagrafica.**

Art. 21 - Franchigia a carico dell'Assicurato

Per qualsiasi danno a cose coperto a termini della presente copertura assicurativa si applica la Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 22 - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati, i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le Somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 23 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero della copertura assicurativa, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile;**
- b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Art. 24 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.